

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6414 del 30/12/2020
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE E CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO ZOOTECNICO IN LOCALITA' VIA PANZI IN COMUNE DI REGGIOLO (RE). DITTA: SOCIETA' AGRICOLA QUADRIFOGLIO DI FONTANESI LORENZO E C. S.S. PRATICA: RE02A0337.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6590 del 30/12/2020
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che con determinazione n. 2915 del 03/03/2006 è stata rilasciata all'Azienda Agricola Bruschine di Consolaro s.s., c.f. 01454620350, la concessione preferenziale di derivazione da acque pubbliche sotterranee, con scadenza al 31/12/2005 (cod. pratica RE02A0337), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante n. 3 pozzi, ubicati nel Comune di Reggiolo (RE), località Via Panzi, 10:
 - pozzo n. 3630: su terreno censito al fg. 28, mapp. 39 (ex. 25);
 - pozzo n. 7853: su terreno censito al fg. 28, mapp. 42 (ex. 29);
 - pozzo n. 7854: su terreno censito al fg. 39, mapp. 25;
- destinazione della risorsa ad uso zootecnico (assimilato a igienico) ed irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 15,30;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 29.000,00;

PRESO ATTO che con nota assunta al prot. n. 84233 del 04/10/2006 l'Azienda Agricola Bruschine di Consolaro s.s., c.f. 01454620350, ha comunicato che:

- il terreno di ubicazione del pozzo n. 7853 restava di sua proprietà;
- il terreno di ubicazione del pozzo n. 7854 era stato venduto al Sig. Zanichelli Sergio, c.f. ZNCSRG40506F267M;
- il terreno di ubicazione del pozzo n. 3630 era stato venduto con atto del 09/02/2005 alla Società Agricola Quadrifoglio di Fontanesi Lorenzo e C. S.S., c.f. 01854480207;

PRESO ATTO INOLTRE che:

- con nota assunta al prot. n. 84231 del 04/10/2006 l'Azienda Agricola Bruschine di Consolaro s.s., c.f. 01454620350, ha comunicato la dismissione e il completo smantellamento del pozzo n. 7853;

- con domanda n. 1104 del 03/01/2007, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, il Sig. Zanichelli Sergio, c.f. ZNCSRG40506F267M, ha richiesto la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea dal pozzo n. 7854, e conseguentemente è stato avviato un nuovo procedimento attualmente in corso di istruttoria, (cod. pratica RE07A0176 non oggetto del presente atto);
- con domanda n. 84234 del 04/10/2006, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, la Società Agricola Quadrifoglio di Fontanesi Lorenzo e C. S.S., c.f. 01854480207, ha richiesto la concessione di derivazione di acqua pubblica dal pozzo n. 3630, come di seguito descritto (cod. pratica RE02A0337 oggetto del presente atto):
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo (n. 3630);
 - destinazione della risorsa ad uso zootecnico;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 5,00, portata media pari a l/s 0,16;
 - volume d’acqua complessivamente richiesto pari a mc/annui 5.200,00;
- dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 395 del 11/11/2020 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione preferenziale con cambio di titolarità e variante ai sensi dell’art. 50 della l.r. 7/2004, e degli artt. 28 e 31 del r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell’atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. n. 2915 del 03/03/2006;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

CONSIDERATO che:

- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;
- la derivazione oggetto di concessione, in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;
- la verifica della congruità dei fabbisogni del prelievo è e condotta sulla base dei criteri previsti dalla d.G.R. 1195/2016 “Direttiva concernente i Criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” e dalla det. ARPAE n. 732/2019 "Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT (“Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica”), le Linee guida LG25/DT (“Indicazioni operative sull’istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica”) e le Linee guida LG26/DT (“Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico”);

ACCERTATO CHE il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 5.200,00, risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di capi allevati, pari a 2.600 suini;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PGDG/2020/174423 del 01/12/2020);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse, con una somma a credito a favore

della ditta pari a 12,39 euro, versata in eccedenza per le annualità 2016-2017-2018, da considerarsi come anticipo dell'annualità 2021;

- ha versato in data 13/09/2006, la somma di 143,60 euro (attestazione presentata con l'istanza) poi integrata in data 16/12/2020 con la somma di 106,40 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RE02A0337;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Agricola Quadrifoglio di Fontanesi Lorenzo e C. S.S., c.f. 01854480207, la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica RE02A0337, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 108,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Reggiolo (RE), via Panzi, 10, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 28, mapp. n. 89; coordinate UTM RER x: 638.898; y: 974.542;
 - destinazione della risorsa ad uso zootecnico (abbeveraggio suini, preparazione alimenti, lavaggio ambienti ed attrezzature);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 5,00, portata media pari a l/s 0,16;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 5.200,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 18/12/2020;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 164,89 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;

6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Società Agricola Quadrifoglio di Fontanesi Lorenzo e C. S.S., c.f. 01854480207 (cod. pratica RE02A0337).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 108,00, con tubazione di rivestimento, costituita da barre cieche di lunghezza di 6,00 metri ciascuna, in PVC - PN10, del diametro esterno di mm 165, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 5,59, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 96,00 e 108,00 m dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Reggiolo (RE), via Panzi, 10, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 28, mapp. n. 89; coordinate UTM RER x: 638.898; y: 974.542.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico (abbeveraggio di circa 2.600 suini, preparazione alimenti, lavaggio ambienti ed attrezzature).
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 5,00, portata media pari a l/s 0,16, e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 5.200.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno. Il pozzo, in situazione ordinaria, lavora in regime semi-permanente; il normale utilizzo dell'impianto di sollevamento è composto da un periodo di funzionamento durante la fase diurna in stato di semi-permanenza, e da una fase notturna in uno stato di riposo.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore, Codice: 0630ER-DQ2-PPCS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 164,89 euro e il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i

risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.